

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria [redacted] e [redacted] lamentavano lo spoglio del possesso della servitù di passaggio su di un ballatoio che sarebbe stato attuato da [redacted] e [redacted] attraverso la sostituzione della serratura del cancello di chiusura del ballatoio le cui chiavi asserivano essere state in precedenza nella loro disponibilità, e chiedevano al Tribunale di Milano di essere reintegrati nel possesso di tale servitù e l'ordine ai resistenti di consegna di copia delle chiavi della nuova serratura del cancello. Si costituivano in giudizio [redacted] e [redacted] per eccepire l'insussistenza dello spoglio, la decadenza dai termini di proposizione della domanda nonché l'estinzione del diritto di servitù per prescrizione, per mancanza di utilità ex artt. 1073 e 1074 c.c. e per cessata interclusione.

Rigettato il ricorso e disposta la conversione del rito parte convenuta in memoria ai sensi dell'art. 180 c.p.c. svolgeva domanda riconvenzionale di determinazione a carico dei ricorrenti di indennità per il danno cagionato dal passaggio ex artt. 1052 e 1053 c.c. nell'ipotesi di riconoscimento dell'esistenza della pretesa servitù ed in ogni caso di ripristino del ballatoio. Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. veniva espletata l'istruzione probatoria con l'assunzione delle prove orali dedotte, precisate, quindi, le conclusioni, la causa passava in decisione come in epigrafe.

Motivi della decisione

Rileva preliminarmente il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dalla proposizione dell'azione possessoria per

decorso del termine previsto dall'art. 1168 c.c. ove si consideri che la richiesta di tutela possessoria risulta proposta con ricorso depositato il 28.11.2001, entro l'anno dal lamentato spoglio che secondo la prospettazione dei ricorrenti-attori si sarebbe concretato nel dicembre 2000 attraverso il preteso cambio della serratura del cancello posto sul ballatoio.

Le dichiarazioni dei testi escussi [redacted] e [redacted] hanno confermato le circostanze dedotte, l'accesso degli attori all'immobile di loro proprietà fin dal tempo dell'acquisto sia tramite una scala interna sia mediante il passaggio sul ballatoio adiacente l'immobile di proprietà dei convenuti, la sostituzione da parte dei convenuti della serratura del cancello senza la consegna delle nuove chiavi agli attori.

Il [redacted], teste della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, conoscitore dei luoghi in quanto ivi abitante da tempo, ha riferito in particolare:

che il [redacted] passava regolarmente dalla porta ubicata al termine del ballatoio per accedere al suo appartamento e che era stato sempre utilizzato tale passaggio;

che fu messo un cancello sul ballatoio di cui il [redacted] aveva le chiavi;

che i convenuti avevano cambiato la serratura del cancello senza consegnare le nuove chiavi agli attori.

Risulta così provata la sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sul ballatoio antistante l'immobile di proprietà dei convenuti ed il lamentato spoglio, non potendosi dubitare del fatto che la sostituzione della serratura del cancello posto sul ballatoio e la mancata consegna delle nuove chiavi agli attori abbiano precluso agli stessi l'esercizio del passaggio in precedenza esercitato.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 1168 c.c. e deve pertanto, essere disposta la reintegrazione in favore delle parti ricorrenti-

attrici mediante la consegna a questi ultimi delle chiavi della nuova serratura del cancello.

In presenza di inequivoci elementi attestanti la sussistenza di una situazione possessoria tutelabile le eccezioni dei convenuti in ordine alla presunta estinzione del diritto di servitù non hanno pregio ai fini del giudizio possessorio.

Va rigettata la domanda riconvenzionale subordinata formulata dai convenuti per il caso di "riconoscimento dell'esistenza di quale che sia servitù a danno del fondo dei convenuti".

La pretesa indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio è prevista dall'art. 1053 c.c., richiamato dai convenuti, nei casi previsti dall'art. 1051 c.c., passaggio coattivo, e dall'art. 1052 c.c., passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, in ipotesi di costituzione coattiva di servitù di passaggio estranee alla fattispecie in esame nella quale è stata dedotta la sussistenza di una servitù volontaria di passaggio.

Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale subordinata di riduzione in pristino stato dei luoghi in quanto generica e comunque infondata alla luce di quanto ritenuto in punto alla sussistenza di una situazione di possesso di servitù di passaggio degna di tutela possessoria.

La domanda volta ad ottenere la declaratoria di improponibilità e quindi di rigetto della domanda formulata dai ricorrenti-attori per violazione dell'integrità del litisconsorzio obbligatorio è inammissibile in quanto nuova, essendo stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni ed avendo le parti attrici espressamente rifiutato il contraddittorio sulla stessa.

Stessa valutazione va riservata alle domande riconvenzionali di accertamento e declaratoria di "soppressione" della servitù per cessata interclusione ai sensi dell'art. 1055 c.c., di estinzione della servitù per prescrizione ex art. 1037 c.c., di estinzione della servitù per impossibilità di uso e di mancanza di utilità ai sensi dell'art. 1074 c.c..

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide:

dato atto

dello spoglio subito

reintegra

gli attori nel possesso del passaggio sul ballatoio ubicato nell'immobile di via [REDACTED], località [REDACTED] adiacente l'immobile di loro proprietà

ordina

ai convenuti di consegnare agli attori copia delle chiavi della serratura del cancello ubicato su detto ballatoio

condanna

i convenuti alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € [REDACTED] per esborsi, € [REDACTED] per diritti, € [REDACTED] per onorari, oltre il rimborso forfettario e gli oneri accessori come per legge.

rigetta

le domande riconvenzionali.

Così deciso in Milano, 11 luglio 2005

Il Giudice

